

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Barbara Vacca - Presidente

dott. Emanuele Picci - Giudice

dott.ssa Giorgia Sartoni - Giudice Relatore

all'esito dell'udienza, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, del 23.02.2022 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. xxxx/2021 promosso da:

CREDITORE PROCEDENTE;

RECLAMANTE

contro

EREDI DEBITORI

RECLAMATI NON COSTITUITI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato telematicamente in data 31.12.2021, **CREDITORE PROCEDENTE** (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale) ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 30.11.2021 con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare, dott. **OMISSIS.**, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. xx/2017, ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, con contestuale autorizzazione alla restituzione dei titoli e liquidazione del compenso per il custode, previa conferma del proprio precedente Prov. del 5 novembre 2021.

La vicenda in esame al Collegio, in particolare, trae origine dalla seguente vicenda processuale:

a) nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare il giudice ha rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni sui beni pignorati e con Prov. del 17 ottobre 2019 ha concesso termine di 150 giorni a **CREDITORE PROCEDENTE**, per provvedere al relativo ripristino;

b) l'odierno reclamante ha richiesto una proroga del termine, rappresentando di aver promosso una actio interrogatoria ex art. 481 c.p.c. nei confronti degli eredi del defunto (...) e il giudice competente ha emesso verbale di accettazione dell'eredità in data 14.01.2021, concedendo termine di 90 giorni a (...) unico erede non comparso, per accettare l'eredità, mentre (...) e (...) comparso all'udienza hanno dichiarato di aver accettato l'eredità;

c) il giudice dell'esecuzione alla successiva udienza ha preso atto del deposito del verbale notificato all'erede (...) e con ordinanza del 5.11.2021 a scioglimento della riserva assunta in udienza ha rigettato l'istanza di vendita, dichiarando l'improseguibilità della procedura e fissando udienza di comparizione parti in ordine alla cancellazione del pignoramento al giorno 30.11.2021;

d) l'odierno reclamante con istanza del 15.11.2021 ha richiesto la modifica del predetto provvedimento e la concessione di un termine per poter trascrivere il provvedimento emesso dal giudice della volontaria giurisdizione in ordine all'accettazione dell'eredità di (...)

e) il giudice dell'esecuzione ha emesso poi all'udienza del 30.11.2021 l'ordinanza in questa sede impugnata, che stante la mancata comparizione delle parti, è stata alle stesse comunicata in data 15.12.2021.

Parte reclamante, pertanto, previa precisazione che il provvedimento di estinzione emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare è reclamabile ai sensi degli artt. 630 e 178 c.p.c., ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo ai sensi degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, avendo il creditore procedente agito in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e non avendo il giudice dell'esecuzione immobiliare assegnato alcun termine perentorio; inoltre, ha dedotto il proprio interesse alla prosecuzione della procedura esecutiva e l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre l'estinzione della procedura esecutiva in situazioni diverse rispetto a quelle tipizzate legislativamente dagli artt. 629, 630, 631 c.p.c., avendo nel caso di specie sostanzialmente negato al creditore procedente il proprio diritto ad un giudizio o meglio ad una conclusione utile della procedura esecutiva.

Pertanto, parte reclamante ha chiesto l'accoglimento del proprio reclamo e per l'effetto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza impugnata, nonché l'accertamento e la declaratoria che le attività poste in essere dal creditore procedente sono congrue ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni, con conseguente richiesta di assegnazione di un congruo termine per provvedere alla trascrizione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 481 c.p.c. dal giudice competente; in via alternativa, di dare nuovo impulso alla procedura ovvero di assumere ogni altro e diverso provvedimento necessario a garantire la prosecuzione della stessa, anche stabilendo una nuova data di udienza davanti al giudice dell'esecuzione; in ogni caso, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 23.02.2022, svoltasi in modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18 del 2020, conv. L. n. 27 del 2020, come disposto con decreto del Presidente del Collegio del 7.01.2022, parte reclamante ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e il Collegio ha trattenuto in riserva la decisione.

Il reclamo proposto da **CREDITORE PROCEDENTE** è inammissibile per le ragioni di cui alla presente motivazione, con conferma dell'ordinanza reclamata emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, dott. **OMISSIS**, in data 30.11.2021 e comunicata in data 15.12.2021, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. xx/2017.

Ai fini della decisione della presente controversia è assorbente il rilievo che parte reclamante ha scelto di impugnare una tale ordinanza con lo strumento processuale del reclamo al Collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c., anziché con l'unico rimedio possibile in casi analoghi a quello di specie ovvero nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, si rende necessario ricordare che, accanto alle forme tipiche di estinzione del processo di esecuzione di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., in relazione alle quali è certamente ammesso il rimedio del reclamo al Collegio nelle forme di cui all'art. 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c., la prassi giurisprudenziale ha creato casi non tipizzati di estinzione del processo esecutivo ovvero di improseguibilità dell'azione esecutiva, per i quali senza dubbio non è ammissibile l'utilizzo di un tale specifico mezzo di impugnazione.

In particolare, ci si limita a richiamare sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che "i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio" (cfr. Cass. n. 8404 del 29.04.2020) e ancora che "in tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per

mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo" (cfr. Cass. n. 24775 del 20.11.2014, già Cass. n. 25421 del 12.11.2013 e Cass. n. 19858 del 28.09.2011).

Ciò doverosamente premesso, in atti non vi è dubbio che parte reclamante abbia azionato lo strumento del reclamo al Collegio avverso l'ordinanza impugnata, sulla base dell'erroneo presupposto della qualificazione della stessa in termini di provvedimento di estinzione tipica per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c..

Una tale impostazione, però, non risulta condivisibile alla luce di plurimi elementi emergenti dagli atti ed in forza del generale potere riservato al giudice di qualificazione giuridica.

Per un verso, infatti, si deve rilevare come il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare in data 30.11.2021 (cfr. doc. n. 6 parte reclamante) ed in questa sede reclamato, non presenti testualmente alcun riferimento ad un caso di estinzione tipica del processo esecutivo, né tantomeno all'invocato art. 630 c.p.c., a nulla rilevando a tal proposito l'indicazione - "evento" - contenuta nella relativa comunicazione inoltrata dalla Cancelleria (cfr. doc. n. 14 parte reclamante). Per altro verso, poi, è necessario evidenziare come correttamente il giudice dell'esecuzione immobiliare abbia, innanzitutto, ribadito la già rilevata omissione della parte procedente in ordine al ripristino della continuità delle trascrizioni relative all'immobile e confermato il proprio precedente Provv. del 5 novembre 2021 di rigetto dell'istanza di vendita e di conseguente declaratoria di improseguibilità della procedura esecutiva, nonché abbia ordinato, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, a fronte dell'istanza di modifica ex art. 487 c.p.c. proposta da **CREDITORE PROCEDENTE**. (cfr. doc. n. 14 parte reclamante).

Alla luce di un complessivo esame della documentazione in atti, si rileva che condivisibilmente il giudice dell'esecuzione immobiliare, lungi dal dichiarare l'estinzione del processo esecutivo per una causa codicistica tipica, si è limitato a prendere atto del non compiuto assolvimento da parte di **CREDITORE PROCEDENTE** della richiesta formulata, già con Provv. del 17 settembre 2019, di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene pignorato, non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità di (...) (cfr. doc. n. 4 parte reclamante) e, dunque, tenuto conto degli esiti dell'actio interrogatoria proposta ex art. 481 c.c. (R.G.V.G. xxxx/2020) innanzi al Tribunale Ordinario di Forlì - accettazione dei due esecutati (...) e mancata comparizione di (...) con conseguente perdita del proprio diritto di accettare l'eredità dei genitori (cfr. doc. n. 5 parte reclamante) - ed in difetto di tutte le necessarie condizioni per la vendita dell'immobile, ha rigettato la relativa istanza, dichiarando appunto l'improseguibilità della procedura esecutiva.

Conseguentemente, sia alla luce della corretta qualificazione giuridica del provvedimento fatto oggetto di reclamo al Collegio, sia alla luce dell'espressa scelta processuale condotta dalla stessa parte reclamante, il presente reclamo deve essere d'ufficio dichiarato inammissibile.

Infine, quanto alle spese di lite, si ricorda che in generale la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. Cass. n. 13491 del 13.06.2014) e, dunque, nel caso di specie, alla pronuncia di inammissibilità del reclamo proposto non consegue alcuna condanna alle spese in favore delle parti reclamate, regolarmente convenute in giudizio (cfr. nota di deposito del 7.02.2022), ma non costituite.

In aggiunta, tenuto sempre conto dell'inammissibilità del reclamo proposto da **CREDITORE PROCEDENTE**, va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in base al quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento

della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero R.G. xxxx/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto da **CREDITORE PROCEDENTE**
2. NULLA per le spese di lite.
3. DICHIARA ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante **CREDITORE PROCEDENTE** dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 citato.

Così deciso in **Forlì** nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2022.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*